Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 novembre 1970, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare, recante norme sulla parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore degli artigiani e dei loro familiari a quelli previsti per l'assicurazione generale obbligatoria, e norme in materia di sicurezza sociale degli artigiani.

(10822)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **766.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, n. 605, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, n. 605, nel senso che l'ubicazione e la composizione dell'immobile sono così precisate: « ... immobile costituito da un appartamento al piano terreno della superficie di mq. 95, facente parte di una casa di nuova costruzione, sita in Modena, via Baraldi (e composto di tre vani utili, oltre l'ingresso, il corridoio e il bagno) e solaio ... ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 16 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1970, n. **767.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia romana « Sacro Cuore di Gesù » dell'Istituto delle suore passioniste di S. Paolo della Croce, con sede in comune di Marino.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia romana « Sacro Cuore di Gesù » dell'Istituto delle suore passioniste di S. Paolo della Croce, con sede in frazione Ciampino del comune di Marino (Roma), nonchè l'autorizzazione ad accettare la donazione disposta dall'Istituto delle suore passioniste di S. Paolo della Croce, con sede in Roma, consistente in un terreno di mq. 47.107 con sovrastanti due fabbricati, valutati complessivamente lire 168.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 18 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Marino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Marino », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Marino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1968, n. 284 e dell'11 febbraio 1970, n. 36;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Marino », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Marino » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti i cui vitigni siano diversi da quelli indicati nel suddetto articolo 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Marino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Marino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 60

Disciplinare di produzione del vino « Marino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Marino » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Marino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia rossa (o Malvasia bianca di Candia) fino al 60%;
Trebbiano toscano, verde e giallo dal 25 al 55%;
Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) dal 15 al 45%;
altri vitigni (Bonvino e Cacchione) fino al 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio del comune di Marino e parte dei comuni di Roma e di Castelgandolfo.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'Osteria le Capanne di Marino la linea di delimitazione segue, verso nord, la via Appia fino all'ingresso ovest dell'aeroporto di Ciampino; piega a sinistra per la via di Fiorano per raggiungere, all'altezza del colle Fioranello, la linea ferroviaria Roma-Napoli, che segue, verso sud, fino al fosso di Casale Abbruciato.

Risale il fosso di Casale Abbruciato e quello dei Preti, ed a 500 metri prima della sua intersezione con il confine comunale di Marino, piega verso sud ed in linea retta raggiunge il punto di confluenza tra il Fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Pagliari Casale e da qui in direzione sud-est, seguendo una linea retta che passa per il casale della Certosa, raggiunge, in località Cancello, la strada per Albano. Segue tale strada in direzione di Albano fino ad incontrare il confine di tale comune lungo il quale procede verso nord fino alla confluenza del medesimo con il confine di Castelgandolfo. Da qui seguendo tale confine (inizialmente verso est) raggiunge la strada statale Nettunense (località Pavona); segue detta strada verso nord fino ad incrociare il confine tra Castelgandolfo e Marino, percorre tale confine verso est per raggiungere la via Appia che segue in direzione di Albano, fino alla quota 335, posta sul quadrivio del km. 23 + 250. Da tale quadrivio procede verso nord-est lungo la strada che conduce a Castelgandolfo, attraversa il centro abitato e da quota 426 raggiunge in linea retta quota 293 sulla sponda del lago di Albano. Segue la riva del lago verso nord fino alla località Montanaccio, da dove prosegue verso nord-ovest fino a raggiungere il confine tra Marino e Castelgandolfo, passando per la retta ed il suo proseguimento tracciato tra le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio).

Percorre il confine tra Castelgandolfo e Marino inizialmente verso est e, seguendo sempre il confine di Marino raggiunge Osteria le Capanne di Marino, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Marino » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatature devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Marino » non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Marino » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Marino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: secco (o amabile), morbido, caratteristico fruttato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4 per mille;
ceneri minime: 1,6 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Marino » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 12,5, può portare la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Marino » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

La denominazione di origine « Marino » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante, siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della provincia di Roma.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Marino » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10220)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1969.

Autorizzazione al comune di Porto Torres a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 25 giugno 1965, n. 165, della giunta municipale del comune di Porto Torres, vistata il 7 luglio 1965 dalla Regione autonoma della Sardegna - Assessorato agli enti locali, sezione di Sassari, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 55.522.210 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Porto Torres un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Porto Torres secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ingegnere Paolo Tarasconi, il comune di Porto Torres è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di L. 55.522.210 (cinquantacinquemilionicinquecentoventiduemiladuecentodieci) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Porto Torres un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.420.000 annue (pari in cifra tonda all'85% della annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 55.522.210 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Porto Torres, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzione scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 29 agosto 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

***Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *ottobre* 1969**
***Registro n.* 29 *Grazia e giustizia, foglio n.* 27**

(10541)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1970.

Revisione delle tabelle annesse al regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937, con cui è stato approvato il regolamento per la gestione dei mobili e degli arredi di proprietà dello Stato adibiti ad uso degli alloggi dei prefetti.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937, relativo alla gestione dei mobili e degli arredi di proprietà dello Stato adibiti ad uso degli alloggi dei prefetti, e le tabelle allo stesso annesse;

Visto in particolare l'art. 28 che dà facoltà di apportare modifiche con decreto ministeriale alle tabelle di cui sopra;

Riconosciuta l'opportunità, per il lungo tempo trascorso e per le maggiori esigenze manifestatesi presso gli alloggi dei prefetti, di una modifica di dette tabelle che preveda una più breve durata per alcune dotazioni ed un aumento della consistenza per altre;

Decreta:

Alle tabelle allegate al regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937, sono apportate le modifiche di cui all'elenco unito al presente decreto.

Alla maggiore spesa, prevista in lire 30 milioni in sede di prima applicazione del presente decreto e in successive annue lire 10 milioni, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2042 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, addì 8 aprile 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1970
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 76

Elenco delle modifiche alle tabelle annesse al regio decreto 26 *ottobre* 1933, *n.* 1937

Tabella 1.

La durata per le voci 5 (mobili da cucina), 6 (biancheria da letto e da tavola per la foresteria), 7 (biancheria da bagno per la foresteria) viene fissata nella metà di quella già prevista.

Gli oggetti della voce 14 (batteria e posateria da cucina) sono previsti in acciaio inossidabile anzichè in alluminio.

Viene aggiunta alla tabella 1 un'altra voce (15) relativa agli elettrodomestici (lavastoviglie, lavabiancheria, apparecchio televisore, apparecchio radio, aspirapolvere, lucidatrice, stiratrice, cucina a gas e ad elettricità a 5 fornelli, macchina per cucire elettrica) la cui durata è fissata in anni 8.

Tabella 2.

E' aumentata di un terzo la consistenza delle dotazioni previste per la biancheria da tavola, da letto e da bagno per la foresteria e per la biancheria per i domestici.

Tabelle 3, 4 e 5.

E' raddoppiata la consistenza delle dotazioni (vasellame e cristalleria di gala e di uso giornaliero).

Tabella 6.

Alle dotazioni di argenteria sono aggiunti i seguenti oggetti: 9 formaggere, 9 oliere, 9 burriere, 9 portamarmellata.

Tabella 10.

La vecchia consistenza è sostituita con la seguente:

1) n. 1 marmitta grande con coperchio;
2) n. 1 tegame con coperchio;
3) n. 2 pesciere con coperchio;
4) n. 2 rombiere;
5) n. 5 teglie di misure diverse;
6) n. 2 bagnomaria di misure diverse;
7) n. 10 casseruole di misure diverse con coperchio;
8) n. 2 brasiere uguali con coperchio;
9) n. 2 pozzonetti di misura diverse con coperchio;
10) n. 1 colapasta con coperchio;
11) n. 1 colabrodo;
12) n. 2 teglie per crostata di misure diverse;
13) n. 2 placche uguali;
14) n. 2 teglie rotonde di misure diverse;
15) n. 2 mestoli vari;
16) n. 2 cucchiai forati;
17) n. 2 forchettoni;
18) n. 1 cucchiaio in filo di ferro per fritture;
19) n. 2 padelle;
20) n. 2 imbuti;
21) n. 1 batticarne;
22) n. 2 setacci;
23) n. 1 trinciapollo;
24) n. 1 paletta;
25) n. 1 grattugia elettrica;
26) n. 3 caffettiere moka (da 3, 6 e 12 tazze);
27) n. 1 apparecchio elettrico molti usi (tritacarne, tritaverdure, frullatore, ecc.);
28) n. 3 tegamini per uova;
29) n. 1 tegamino cm. 18;
30) n. 1 bollilatte cm. 12;
31) n. 1 bistecchiera doppia;
32) n. 1 gelatiera elettrica;
33) n. 1 secchiello per ghiaccio;
34) n. 1 pentola a pressione per 12 persone;
n. 1 pentola a pressione per 6 persone;
35) n. 1 ferro da stiro a vapore;
36) n. 12 lavadita in acciaio;
37) n. 1 servizio in metallo per il the (vassoio, bollitore, zuccheriera, lattiera).

Tabella 11.

E' raddoppiata la consistenza delle dotazioni delle coperte e delle sopracoperte per ogni letto padronale o ad uso dei domestici.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per l'interno*
RESTIVO

(10222)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1970.

Coefficiente di ragguaglio per il 1969 per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 7 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, del 23 ottobre 1964, del 14 luglio 1967, del 21 aprile 1969, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956, n. 186 del 27 luglio 1957, n. 262 del 29 ottobre 1958, n. 103, del 28 aprile 1960, n. 319 del 24 dicembre 1964, n. 257 del 14 ottobre 1967 e n. 242 del 24 settembre 1969;

Vista la lettera n. 5810 del 24 febbraio 1970 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1968, base maggio 1940 = 1: indice generale dei prezzi all'ingrosso = 49,44 - salari dell'industria = 132,59;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi dello art. 27 della legge n. 968 e art. 18 della legge 955, i rapporti esistenti fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione, ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base della commisurazione del contributo per la categoria dei beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, esemplificati nell'art. 37 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953 e art. 22 della legge 29 settembre 1967, n. 955;

Ritenuto opportuno determinare un nuovo rapporto per le riparazioni, ricostruzioni o ripristini eseguiti nel 1969;

Decreta:

Il rapporto per il 1969 di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale è determinato in 91,01.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 222

(10420)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi, per un importo, in valore nominale, di L. 105.500.000.000, in applicazione della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6 della suddetta legge n. 1089, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 4 della medesima legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere, negli anni 1968 e 1969, e secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 100 miliardi oltre agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati stessi, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, richiamato dall'art. 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 425563/66-G in data 31 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1970, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 175, con cui, in esecuzione dell'art. 6 della predetta legge n. 1089, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale di lire 105.500 milioni, all'interesse annuo del 5,50% pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1971, e l'ultima il 1° luglio 1980, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5038 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1969 l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 100.148.805.555;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti all'emissione dei certificati di credito in questione e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto numero 425563/66-G del 31 dicembre 1969, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1970, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della cassa della banca stessa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interessi sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del Tesoro - certificati di credito 5,50 % rimborsabili entro il 1°/7/1980 - Legge 25 ottobre 1968, n. 1089 - Fondo ricerca applicata », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di L. 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti, o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 211.000.000 pari allo 0,20 % sul valore nominale di L. 105.500.000.000 dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 105.500.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1970.

La spesa suddetta farà carico al capitolo 3037 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì **20** *agosto* **1970**
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* **298**

(10422)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi, per un importo, in valore nominale, di L. 29.000.000.000, in applicazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, come risulta modificato dalla menzionata legge n. 1089, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 19 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di L. 466.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 86.600 per l'anno finanziario 1969, lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970, lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971 e lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972, oltre gli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati stessi, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 425779/66-F in data 29 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1970, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 213, con cui, in esecuzione dell'art. 20 del predetto decreto-legge n. 918, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 29 miliardi, all'interesse annuo del 5,50% pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1971 e l'ultima il 1° luglio 1980, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempi-

mento occorrente per la emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5035 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1969 l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 27.524.625.000;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti alla emissione dei certificati di credito in questione e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 425779/66-F del 29 dicembre 1969 saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1970, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della cassa della banca stessa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interessi sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5,50% rimborsabili entro il 1° luglio 1980 - Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 - Sgravio di oneri sociali - prima emissione », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati allo esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di L. 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti, o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vi-

genti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 58.000.000 pari allo 0,20% sul valore nominale di L. 29.000.000.000 dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 29.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1970.

La spesa suddetta farà carico al capitolo 2744 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 297

(10421)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Brunate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 gennaio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Brunate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brunate;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Brunate;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le bellezze panoramiche dei quadri naturali che si godono dalle strade, (alcune delle quali con denominazioni tipiche Mirandola, Belvedere) dalla funicolare e dalla sua stazione di arrivo e dai punti di vista accessibili al pubblico, come il faro nonchè dal punto di vista del Lungolario Trento di Como, vincolato con decreto ministeriale 4 ottobre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 14 ottobre 1961 nonchè, infine, dai natanti del servizio pubblico di navigazione del lago. Il territorio, inoltre, è punteggiato da parchi e giardini di notevole bellezza e consistenza arborea che, con gli abitati e gruppi sparsi di edifici costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti allo intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetici e tradizionali ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Notevole poi l'importanza del predetto territorio comunale come quadro naturale panoramico facente cornice all'estremità sud del braccio di Como del lago omonimo;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Brunate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brunate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 30 novembre 1968, numero 15132, e con successive raccomandate 9 dicembre 1968, n. 15407 e 13 dicembre 1968, n. 15694, si è riunita oggi nove - 9 gennaio 1969 - millenovecentosessantanove, alle ore 10 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali al fine della trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) BRUNATE - Vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione della presidenza;

Con un voto contrario (espresso dal sindaco del comune), una astensione (arch. Allevi che ha dichiarato di astenersi in quanto legato da rapporti di lavoro professionale col comune stesso) e tutti gli altri favorevoli delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3, 4 dello art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Brunate.

(*Omissis*).

(10531)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1970.

Proroga del termine fissato dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 1970 recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita per le regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1970, recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate nei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che non si è reso possibile provvedere alla costituzione di tutte le commissioni previste dallo art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per i controlli sugli atti delle amministrazioni regionali;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine del 30 settembre 1970 indicato nel secondo comma dello art. 3 del citato decreto 5 giugno 1970;

Decreta:

Il termine del 30 settembre 1970, entro il quale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Ministro per il tesoro 5 giugno 1970, richiamato nelle premesse, la giunta regionale, sotto la sua responsabilità, può deliberare, nelle more della istituzione della commissione di controllo di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'effettuazione di spese per l'impianto e il primo funzionamento, urgenti e indifferibili, salva la successiva approvazione da parte della commissione stessa, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Roma, addì 1° ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10752)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Integrazioni salariali alla ditta Rinaldi e C. di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Rinaldi e C. di Livorno ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Rinaldi e C. di Livorno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10539)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Integrazioni salariali alla ditta Roberts Italia di Albano S. Alessandro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Roberts Italia di Albano S. Alessandro (Bergamo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Roberts Italia di Albano S. Alessandro (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10540)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Integrazioni salariali alle aziende industriali dei settori della maglieria e della pelletteria in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali dei settori della maglieria e della pelletteria in provincia di Vicenza si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali dei settori della maglieria e della pelletteria in provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10538)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Restituzione alla produzione per patate impiegate nella fabbricazione di fecola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunià economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 120/67 adottato il 13 giugno 1967 dal consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento C.E.E. n. 371/67 adottato il 25 luglio 1967 del consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche e aggiunte, che fissa, fra l'altro, la restituzione alla produzione per la fecola di patate;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1058/68 adottato il 24 luglio 1968 dalla commissione delle Comunità europee, che reca talune modalità di applicazione del regolamento n. 371/67/C.E.E. per quanto riguarda la restituzione alla produzione per la fecola di patate;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 30 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, con il quale è stata accordata una restituzione alla produzione per la fecola di patate nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modifiche e aggiunte;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 novembre 1969) con il quale viene disposto l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del controllo dell'impiego delle patate nella fabbricazione di fecola, da ammettere alla restituzione alla produzione ai termini dell'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 30 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, il fabbricante deve presentare alla direzione della circoscrizione doganale, ove ha sede lo stabilimento, apposita dichiarazione nella quale devono essere indicati le quantità presunte di patate ed i giorni e gli orari di ricevimento nonchè i giorni e gli orari di lavorazione.

A cura della direzione della circoscrizione doganale, cui è stata presentata la dichiarazione, sarà disposta la vigilanza della guardia di finanza sull'operazione di ricevimento delle patate e saranno stabiliti controlli saltuari ed a scandaglio, da esercitarsi da parte della dogana.

Saranno accertati, in contradditorio con il fabbricante, i cali medi imputabili al periodo di giacenza delle patate intercorrente fra il ricevimento e l'impiego delle medesime.

Art. 2.

Il fabbricante è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dalla dogana, in cui dovranno in particolare essere annotati gli elementi di seguito indicati.

Nella parte del carico:

a) le singole partite di patate ricevute con il relativo visto di controllo della guardia di finanza;

b) le quantità di ciascuna delle partite di cui alla lettera precedente che devono essere messe a disposizione della dogana ai fini dell'eventuale accertamento ritenuto opportuno per il riconoscimento del contenuto in fecola e della mondiglia. Dette quantità sono custodite in appositi locali a doppia chiave;

c) risultato degli accertamenti di cui alla lettera precedente.

Nella parte dello scarico:

a) le quantità di patate passate in lavorazione da accertare periodicamente dalla dogana sulla base del contatore sigillato apposto alla bilancia collegata direttamente all'impianto di trasformazione;

b) i cali stabiliti ai sensi del precedente articolo.

Art. 3.

L'istanza di restituzione alla produzione, presentata dal fabbricante nel periodo previsto dall'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1058/68/C.E.E., deve essere corredata della distinta di pagamento di cui all'art. 6 del citato regolamento n. 1058 completata con la prova dell'avvenuto pagamento al produttore di patate del relativo prezzo minimo, nonchè dell'estratto vistato dalla dogana del registro menzionato nel precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(10502)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Nomina del presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, con il quale è stato istituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055 di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948 e 13 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1967 relativo alla nomina del presidente di detto ente in persona del prof. Vito Scarongella per il triennio 1967-1970;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della nomina anzidetta per il triennio 1970-1973, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

Il prof. Vito Scarongella è nominato presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari, per il triennio 1970-1973, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

(10542)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalla « Ditta Fratelli Miconi fu Giulio », con sede in Servigliano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 688774 del 4 marzo 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della « Ditta Fratelli Miconi fu Giulio », con sede in Servigliano (Ascoli Piceno);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1967 e 1968 convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di An-

cona, comunicati dalla impresa medesima ai sensi dello art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni anzidetti ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi per motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della « Ditta Fratelli Miconi fu Giulio », con sede in Servigliano (Ascoli Piceno), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dall'impresa della « Ditta Fratelli Miconi fu Giulio », con sede in Servigliano (Ascoli Piceno).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della ditta predetta assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Ascoli Piceno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della ditta che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Ascoli Piceno o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della ditta predetta non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della ditta predetta debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

I legali rappresentanti sono altresì tenuti a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: Gava

Allegato *A*

Complesso di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa « Ditta Fratelli Miconi fu Giulio », con sede in Servigliano (Ascoli Piceno).

I. — *Impianti di produzione*:

centralina idroelettrica della potenza di 80 kW, con derivazione dal fiume Tenna, sita in Servigliano (Ascoli Piceno), località Parapina;

gruppo elettrogeno di riserva della potenza di 48 kW.

II. — *Cabine elettriche*:

n. 8 cabine aeree su pali CAC;

n. 1 cabina aerea su pali di legno.

III. — *Impianti di trasporto e di distribuzione*:

linea a M.T. di circa km. 12 su palificazione in legno;

linea a B.T. di circa km. 50, su palificazione in legno e pali CAC, interessante i comuni di Servigliano, Falerone e S. Vittoria in Matenano in provincia di Ascoli Piceno e i comuni di Penna S. Giovanni, S. Martino e S. Angelo in Pontano in provincia di Macerata.

(10226)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni - SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Società assicuratrice industriale », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Società Assicuratrice Industriale », con sede in Torino:

Tariffa 16, relativa all'assicurazione, a premi annui limitati, di annualità temporanee certe posticipate, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (estensione tassi della tariffa approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1968);

Tariffa 17, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (estensione tassi della tariffa approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1968).

Roma, addì 12 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(10224)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Merci ammissibili alla temporanea importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, concernente, in particolare, norme di attuazione della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità economiche europee 69/73 C.E.E. relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il traffico del perfezionamento attivo;

Ritenuta l'opportunità di stabilire l'elenco delle merci previsto dall'art. 3, ultimo comma, del su indicato decreto del Presidente della Repubblica, in quanto possono considerarsi realizzate le condizioni prescritte nei riguardi di dette merci e dei relativi impieghi;

Visto il parere espresso nella seduta del 18 settembre 1970, dal comitato consultivo di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, è stabilito l'elenco delle merci per le quali l'autorizzazione alla temporanea importazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale.

Detto elenco è valido sino al 31 marzo 1971.

Art. 2.

L'elenco di cui al precedente articolo comprende le merci ammissibili alla temporanea importazione, in base a provvedimenti di legge o amministrativi, alla data del 25 febbraio 1970, per gli scopi dai provvedimenti medesimi stabiliti.

Art. 3.

Restano ferme le vigenti norme concernenti i divieti e le restrizioni di ogni genere, compresi quelli stabiliti dagli organi della Comunità economica europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(10698)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1970.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili presentato dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per lo esercizio 1970 presentato dal fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali;

Considerato che il suddetto piano prevede una disponibilità effettiva per l'esercizio 1970 di lire 1.203.820.461 (unmiliardoduecentotremilioniottocentoventimilaquattrocentosessantuno), delle quali lire 690.000.000 (seicentonovantamilioni) da impiegare nello acquisto di beni immobili;

Viste le note del Ministero del tesoro del 17 marzo 1970, n. 116565, e del 19 giugno 1970, n. 140117;

Viste le note del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 1970, n. 3/1296, e del 18 giugno 1970, n. 3/2372;

Ritenuto che la richiesta del fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970, presentato dal Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(10326)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 luglio 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Livorno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10324)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 2 ottobre 1948, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto in data 28 aprile 1970;

Vista la deliberazione assunta dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 16 settembre 1970;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, è modificato come segue:

« Inoltre è costituito dagli istituti partecipanti, ai sensi del disposto della legge 27 giugno 1961, n. 562, uno speciale fondo di lire 500.000.000 a garanzia della emissione di obbligazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10556)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di seconda categoria, con sede in Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di 2ª categoria, con sede in Novara, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 dicembre 1943 e modificato con decreti del Ministro per il tesoro in data 3 novembre 1948 e 10 maggio 1963;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 16 gennaio 1969 e dalla assemblea dei soci del ripetuto Monte in data 23 maggio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 32 dello statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di seconda categoria, con sede in Novara, in conformità al seguente testo:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 500 ed il massimo di L. 200.000. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10555)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa Carlo Pisacane » a r. l., con sede in Sappanico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la lettera in data 28 agosto 1970 dell'Associazione generale delle cooperative italiane cui la « Società cooperativa Carlo Pisacane » a r. l., con sede in Sappanico (Ancona), aderisce, nonchè la nota in data 5 settembre 1970 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa Carlo Pisacane » a r. l., con sede in Sappanico (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 13 giugno 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Umberto Trevi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10569)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari di Agrigento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che il palazzo di giustizia, sito in Agrigento, è stato dichiarato inagibile dal genio civile della stessa città con nota del 22 ottobre 1970, n. 1432;

Ritenuto che allo stato non è prevedibile in modo certo il periodo della impossibilità o irregolarità di funzionamento dei singoli uffici giudiziari situati in detto palazzo;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Agrigento o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, saranno prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo decreto che determinerà l'eccezionalità dello evento e la durata del periodo del mancato o irregolare funzionamento di ciascun ufficio.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro: REALE

(10773)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze marittime ed aeree dalla Tunisia e le provenienze aeree dalla Liberia e dalla Sierra Leone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene segnalata la presenza di casi di colera in Tunisia, Liberia e Sierra Leone;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree e marittime dalla Tunisia e le provenienze aeree dalla Liberia e dalla Sierra Leone sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di La Spezia (rettifica)

Con decreto interministeriale n. 473, del 25 marzo 1970, è stato precisato che i dati catastali dell'immobile in oggetto, già trasferito al patrimonio dello Stato con decreto n. 427 del 15 maggio 1969, sono distinti nel foglio n. 5 del catasto del comune di La Spezia con la particella n. 124 anzichè n. 24, come precedentemente indicato.

(10241)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex raccordo ferroviario militare Sarzana - S. Genesio, sito nel comune di Sarzana.

Con decreto interministeriale n. 472, in data 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex raccordo ferroviario militare Sarzana-S. Genesio, sito nel comune di Sarzana, foglio n. 23, particella n. 213 (parte).

(10242)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del sedime del campo base di Marsala

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1970, n. 6029, è stato disposto il trasferimento dal demanio aeronautica al patrimonio dello Stato del sedime del campo base di Marsala, esteso Ha. 1.20.80, particelle 4 e 38, foglio n. 170, del comune di Marsala.

(10243)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al preside del liceo classico « Tulliano », di Arpino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Frosinone numero 50376/1ª dell'8 novembre 1969, il preside del liceo classico « Tulliano » di Arpino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal preside prof. Tommaso Conte la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside prof. Tommaso Conte ».

(10455)

Autorizzazione al preside del liceo ginnasio « C. Rinaldini », di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ancona n. 7691 del 7 aprile 1967, il preside del liceo ginnasio « G. Rinaldini » di Ancona, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla contessa Virginia Bonarelli la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Guglielmo Bonarelli e Giulia Bonarelli Modena ».

(10456)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1970, registro n. 88, foglio n. 366, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Marchetti Vittorio, avverso il provvedimento ministeriale che confermava il suo licenziamento da parte del direttore del conservatorio di musica di Bari.

(10460)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Luigi Eugenio Ronzoni, nato a Milano il 10 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 14 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo all'Università di Milano.

(10173)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Antonio Di Benedetto, nato a Sulmona il 25 maggio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 7 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10231)

Il dott. Mariano Leta, nato a Castelbuono (Palermo) il 2 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Messina il 30 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10232)

Il dott. Angelo Oreggia, nato a Montanaro (Torino) il 21 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Torino il 29 marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10233)

Il dott. Francesco Rozzi, nato a Rosignano Marittimo (Livorno) l'8 marzo 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Firenze il 12 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10234)

Il dott. Ettore Noce, nato a Voghera (Pavia) l'8 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso la Università di Pavia il 30 ottobre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10235)

Il dott. Giacomo Benetti, nato a Visano (Brescia) il 9 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Perugia l'11 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10236)

La dottoressa Lucia Meneghetti, in Vitale, nata a Montebelluna (Treviso) il 12 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Genova l'8 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10237)

La dottoressa Lidia Chiappini, nata a Roma il 12 febbraio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Roma il 23 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10238)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giovanni Modonesi, nato a Ferrara il 23 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Ferrara in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(10174)

Il dott. Calogero Maria Zuffante, nato a Caltanissetta il 5 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 15 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(10175)

La dott.ssa Sandra Giavelli, nata a Milano il 1° maggio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Milano in data 15 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(10284)

Il dott. Gian Piero Berdini, nato a Petritoli (Ascoli Piceno) il 23 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 14 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10285)

Il dott. Ubaldo Zambonini, nato a Bazzano (Bologna) il 3 aprile 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 11 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(10286)

La dott.ssa Vera Piccardo, nata a Genova il 6 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Genova in data 3 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(10287)

Il dott. Paolo Demuru, nato a Luras (Sassari) il 13 ottobre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 27 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(10288)

Il dott. Giorgio Forlani, nato ad Ostellato (Ferrara) il 4 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 20 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(10290)

Il dott. Guido Catalanotti, nato a Napoli il 5 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(10291)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Furapane »

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1123 del 19 ottobre 1970, la società a r. l. Acqua minerale Acquasparta Furapane - A.M.A.F., con sede in Acquasparta, provincia di Terni, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette autorizzate con il decreto A.C.I.S. n. 525 del 14 marzo 1949, relativo alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Furapane ».

Tali modifiche consistono nell'aggiornamento dei dati relativi all'esame chimico e chimico-fisico, riportato sul riquadro laterale destro delle etichette autorizzate con il citato decreto A.C.I.S., con quelli dello stesso esame, eseguito, in data 10 aprile 1970, dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, e nell'aggiornamento del giudizio di purezza batteriologica, formulato, in data 10 aprile 1970, dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore del medesimo istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Restano invariati formato, dimensioni, disegni e le altre diciture autorizzate con il decreto A.C.I.S. n. 525 del 14 marzo 1949.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano altresì invariate le altre prescrizioni fatte con lo stesso decreto A.C.I.S. n. 525.

(10453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 2 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,40	622,50	622,54	623,25	622,50	622,40	622,65	623,25	622,40	622,40
Dollaro canadese	609,40	609,50	609,50	610,75	609,30	609,40	610 —	610,75	609,40	609,40
Franco svizzero	143,54	143,80	143,67	143,91	143,80	143,55	143,77	143,91	143,54	143,75
Corona danese .	83 —	83,01	83 —	83,10	83 —	83 —	83,04	83,10	83 —	83 —
Corona norvegese .	87,11	87,12	87,10	87,20	87,20	87,10	87,15	87,20	87,11	87,10
Corona svedese .	120,15	120,05	120,05	120,18	120,10	120,15	120,10	120,18	120,15	120,15
Fiorino olandese .	173,01	173,04	173,06	173,22	173 —	178,03	173,07	173,22	173,01	173 —
Franco belga .	12,54	12,593	12,55	12,556	12,5475	12,54	12,55	12,556	12,54	12,55
Franco francese	112,74	112,77	112,88	112,89	112,80	112,75	112,85	112,89	112,74	112,75
Lira sterlina .	1487,65	1487,90	1488,40	1489,85	1488 —	1487,65	1488,25	1489,85	1487,65	1487,80
Marco germanico .	171,39	171,42	171,48	171,625	171,40	171,40	171,47	171,625	171,39	171,39
Scellino austriaco .	24,11	24,12	24,1225	24,1425	24,10	24,11	24,14	24,1425	24,11	24,12
Escudo portoghese	21,76	21,75	21,77	21,79	21,70	21,77	21,77	21,79	21,76	21,73
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,95	8,96	9 —	8,94	8,97	8,96	8,94	8,95

Media dei titoli del 2 novembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,85
» 5 % (Ricostruzione)	84,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,425
» 5 % (Città di Trieste)	83,45
» 5 % (Beni esteri)	81,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,05
» 5,50 % » » 1968-83	84,30
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,075
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	88,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	97,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	622,95
Dollaro canadese .	610,375
Franco svizzero	143,84
Corona danese . .	83,07
Corona norvegese .	87,175
Corona svedese	120,14
Fiorino olandese	173,145
Franco belga	12,553
Franco francese .	112,87
Lira sterlina	1489,05
Marco germanico	171,547
Scellino austriaco . . .	24,141
Escudo portoghese . .	21,78
Peseta spagnola . .	8,965

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 670 Mod. 25/A D.P. — Data: 13 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, uff. ricev. delle domande — Intestazione: Luparini Giorgio, nato a Cosenza il 22 ottobre 1921 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 5 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° ottobre 1970

(9670)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 30 novembre 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977) dei buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 28 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 24 ottobre 1970

(10679)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1970 al 31 agosto 1970, a norma dei Regolamenti C E E nn. 1262/70, 1351/70, 1548/70 e 1656/70 ai prodotti di cui all'art 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	Paesi terzi dal 10-7-1970 al 31-7-1970	Paesi terzi dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	Paesi terzi dal 14-8-1970 al 31-8-1970	SAMA e PTOM dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	SAMA e PTOM dal 10-7-1970 al 31-7-1970	SAMA e PTOM dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	SAMA e PTOM dal 14-8-1970 al 31-8-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	606,85 (1)	606,85 (1)	472,50 (1)	472,50 (1)	531,85 (1)	531,85 (1)	397,50 (1)	397,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.384,35	6.384,35	5.036,25	5.036,25	6.071,85	6.071,85	4.723,75	4.723,75
11.01-D	12	Farina di avena	4.092,50	4.092,50	3.417,50	3.417,50	3.780,00	3.780,00	3.105,00	3.105,00
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.255,60	4.255,60	3.355,60	3.355,60	3.943,10	3.943,10	3.043,10	3.043,10
	18	II. altra	2.390,60	2.390,60	1.880,60	1.880,60	2.234,35	2.234,35	1.724,35	1.724,35
11.01-F	22	Farina di riso	2.975,60	2.975,60	2.886,25	2.886,25	2.819,35	2.819,35	2.730,00	2.730,00
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	2.767,50	2.767,50	2.225,60	2.225,60	2.611,25	2.611,25	2.069,35	2.069,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.908,75	2.908,75	2.299,35	2.299,35	2.752,50	2.752,50	2.143,10	2.143,10
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	5.784,35	5.784,35	4.948,75	4.948,75	5.471,85	5.471,85	4.636,25	4.636,25
	012	III. di orzo	6.384,35	6.384,35	5.036,25	5.036,25	6.071,85	6.071,85	4.723,75	4.723,75
	015	IV. di avena	4.092,50	4.092,50	3.417,50	3.417,50	3.780,00	3.780,00	3.105,00	3.105,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	Paesi terzi dal 10-7-1970 al 31-7-1970	Paesi terzi dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	Paesi terzi dal 14-8-1970 al 31-8-1970	SAMA e PTOM dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	SAMA e PTOM dal 10-7-1970 al 31-7-1970	SAMA e PTOM dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	SAMA e PTOM dal 14-8-1970 al 31-8-1970
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.255,60	4.255,60	3.355,60	3.355,60	3.943,10	3.943,10	3.043,10	3.043,10
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	690,60	690,60	465,60	465,60	378,10	378,10	153,10	153,10
	025	b. altri	2.390,60	2.390,60	1.880,60	1.880,60	2.234,35	2.234,35	1.724,35	1.724,35
	028	VI. di riso	2.975,60	2.975,60	2.886,25	2.886,25	2.819,35	2.819,35	2.730,00	2.730,00
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	2.767,50	2.767,50	2.225,60	2.225,60	2.611,25	2.611,25	2.069,35	2.069,35
	038	IX. di sorgo o di durra	2.908,75	2.908,75	2.299,35	2.299,35	2.752,50	2.752,50	2.143,10	2.143,10
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	5.178,10	5.178,10	4.468,75	4.468,75	5.021,85	5.021,85	4.312,50	4.312,50
	048	II. di segala	4.199,35	4.199,35	3.581,85	3.581,85	4.043,10	4.043,10	3.425,60	3.425,60
	052	III. di orzo	5.553,10	5.553,10	4.355,00	4.355,00	5.396,85	5.396,85	4.198,75	4.198,75
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	2.298,10	2.298,10	1.915,60	1.915,60	2.141,85	2.141,85	1.759,35	1.759,35
	058	b. altra	3.516,25	3.516,25	2.916,25	2.916,25	3.360,00	3.360,00	2.760,00	2.760,00
	062	V. di granturco	3.661,25	3.661,25	2.861,25	2.861,25	3.505,00	3.505,00	2.705,00	2.705,00
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	4.252,50	4.252,50	3.402,50	3.402,50	4.096,25	4.096,25	3.246,25	3.246,25
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.474,35	4.474,35	3.518,10	3.518,10	4.318,10	4.318,10	3.361,85	3.361,85
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	6.197,50	6.197,50	5.344,35	5.344,35	6.041,25	6.041,25	5.188,10	5.188,10
	082	II. di segala	5.020,00	5.020,00	4.277,50	4.277,50	4.863,75	4.863,75	4.121,25	4.121,25
	085	III. di orzo	8.745,60	8.745,60	6.873,75	6.873,75	8.433,10	8.433,10	6.561,25	6.561,25
	088	IV. di avena	3.516,25	3.516,25	2.916,25	2.916,25	3.360,00	3.360,00	2.760,00	2.760,00
	092	V. di granturco	3.661,25	3.661,25	2.861,25	2.861,25	3.505,00	3.505,00	2.705,00	2.705,00
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	4.252,50	4.252,50	3.402,50	3.402,50	4.096,25	4.096,25	3.246,25	3.246,25
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.474,35	4.474,35	3.518,10	3.518,10	4.318,10	4.318,10	3.361,85	3.361,85
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	Paesi terzi dal 10-7-1970 al 31-7-1970	Paesi terzi dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	Paesi terzi dal 14-8-1970 al 31-8-1970	SAMA e PTOM dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	SAMA e PTOM dal 10-7-1970 al 31-7-1970	SAMA e PTOM dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	SAMA e PTOM dal 14-8-1970 al 31-8-1970
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	4.007,50	4.007,50	3.463,75	3.463,75	3.851,25	3.851,25	3.307,50	3.307,50
	112	II. di segala	3.256,85	3.256,85	2.783,10	2.783,10	3.100,60	3.100,60	2.626,85	2.626,85
	115	III. di orzo	3.596,85	3.596,85	2.833,10	2.833,10	3.440,60	3.440,60	2.676,85	2.676,85
	118	IV. di avena	2.298,10	2.298,10	1.915,60	1.915,60	2.141,85	2.141,85	1.759,35	1.759,35
	122	V. di granturco	2.390,60	2.390,60	1.880,60	1.880,60	2.234,35	2.234,35	1.724,35	1.724,35
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	2.767,50	2.767,50	2.225,60	2.225,60	2.611,25	2.611,25	2.069,35	2.069,35
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.908,75	2.908,75	2.299,35	2.299,35	2.752,50	2.752,50	2.143,10	2.143,10
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	7.108,75	7.108,75	6.148,75	6.148,75	6.796,25	6.796,25	5.836,25	5.836,25
	142	II. di segala	5.784,35	5.784,35	4.948,75	4.948,75	5.471,85	5.471,85	4.636,25	4.636,25
	145	III. di orzo	7.058,75	7.058,75	5.561,25	5.561,25	6.746,25	6.746,25	5.248,75	5.248,75
	148	IV. di avena	4.512,50	4.512,50	3.762,50	3.762,50	4.200,00	4.200,00	3.450,00	3.450,00
	152	V. di granturco	4.255,60	4.255,60	3.355,60	3.355,60	3.943,10	3.943,10	3.043,10	3.043,10
	155	VI. di riso	5.100,60	5.100,60	4.948,75	4.948,75	4.788,10	4.788,10	4.636,25	4.636,25
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	4.920,60	4.920,60	3.964,35	3.964,35	4.608,10	4.608,10	3.651,85	3.651,85
	165	IX. di sorgo o di durra	5.170,00	5.170,00	4.095,00	4.095,00	4.857,50	4.857,50	3.782,50	3.782,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	3.144,35	3.144,35	2.744,35	2.744,35	2.831,85	2.831,85	2.431,85	2.431,85
	175	II. altri	1.955,60	1.955,60	1.580,60	1.580,60	1.643,10	1.643,10	1.268,10	1.268,10
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	763,10	763,10	628,75	628,75	494,35	494,35	360,00	360,00
		B. altri:								
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.589,35	4.589,35	3.784,35	3.784,35	3.414,35	3.414,35	2.609,35	2.609,35
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.400,60	1.400,60	1.199,35	1.199,35	225,60	225,60	24,35	24,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	Paesi terzi dal 10-7-1970 al 31-7-1970	Paesi terzi dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	Paesi terzi dal 14-8-1970 al 31-8-1970	SAMA e PTOM dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	SAMA e PTOM dal 10-7-1970 al 31-7-1970	SAMA e PTOM dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	SAMA e PTOM dal 14-8-1970 al 31-8-1970
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.283,10	7.283,10	6.334,35	6.334,35	6.720,60	6.720,60	5.771,85	5.771,85
	04	b. altro	5.584,35	5.584,35	4.875,00	4.875,00	5.021,85	5.021,85	4.312,50	4.312,50
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.566,85	6.566,85	5.233,75	5.233,75	6.004,35	6.004,35	4.671,25	4.671,25
	14	b. non nominato	5.048,75	5.048,75	4.053,10	4.053,10	4.486,25	4.486,25	3.490,60	3.490,60
	21	B. torrefatto	5.790,60	5.790,60	4.630,00	4.630,00	5.228,10	5.228.10	4.067,50	4.067,50
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.400,60	1.400,60	1.199,35	1.199,35	338.10	338,10	136,85	136,85
	04	II. amido di riso	1.646,85	1.818,10	1.690,00	1.860,00	53,10	224,35	96,25	266,85
	07	III. amido di frumento	3.060,60	3.060,60	3.193,75	3.193,75	1.998,10	1.998,10	2.131,25	2.131,25
	14	IV. fecola di patate	1.400,60	1.400,60	1.199,35	1.199,35	338,10	338,10	136,85	136,85
	18	V. altri	1.400,60	1.400,60	1.199,35	1.199,35	169,35	169,35	68,75	68,75
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	13.007,50	13.007,50	13.250,00	13.250,00	3.632,50	3.632,50	3.875,00	3.875,00
	05	II. altri	9.795,00	9.795,00	9.545,00	9.545,00	420,00	420,00	170,00	170,00
	08	B. torrefatti	13.007,50	13.007,50	13.250,00	13.250,00	3.632,50	3.632,50	3.875,00	3.875,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.441,25	5.441,25	5.178,75	5.178,75	441,25	441,25	178,75	178,75
	06	b. altri	3.775,60	3.775,60	3.574,35	3.574,35	338,10	338,10	136,85	136,85
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.441,25	5.441,25	5.178,75	5.178,75	441,25	441,25	178,75	178,75
	09	b. non nominati	3.775,60	3.775,60	3.574,35	3.574,35	338,10	338,10	136,85	136,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	Paesi terzi dal 10-7-1970 al 31-7-1970	Paesi terzi dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	Paesi terzi dal 14-8-1970 al 31-8-1970	SAMA e PTOM dal 1°-7-1970 al 9-7-1970	SAMA e PTOM dal 10-7-1970 al 31-7-1970	SAMA e PTOM dal 1°-8-1970 al 13-8-1970	SAMA e PTOM dal 14-8-1970 al 31-8-1970
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.441,25	5.441,25	5.178,75	5.178,75	441,25	441,25	178,75	178,75
	12	II. altri	3.775,60	3.775,60	3.574,35	3.574,35	338,10	338,10	136,85	136,85
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso . . .	934,35	934,35	756,25	756,25	934,35	934,35	756,25	756,25
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.495,00	1.495,00	1.209,35	1.209,35	1.495,00	1.495,00	1.209,35	1.209,35
	07	2. non nominati	2.988,75	2.983,75	2.418,75	2.418,75	2.988,75	2.988,75	2.418,75	2.418,75
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso . . .	746,85	746,85	604,35	604,35	746,85	746,85	604,35	604,35
	14	b. altri	2.988,75	2.988,75	2.418,75	2.418,75	2.988,75	2.988,75	2.418,75	2.418,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

ERRATA CORRIGE

I. Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 3 luglio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 4314, v.d. 11.01-E Stat. 15 (Farina di granturco avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso), colonna 4ª, rigo 4°, prelievo da Paesi terzi dal 1° aprile 1970 al 9 aprile 1970, leggere « 4.635,60 » anzichè « 4.635.60 »;

pag. 4315, v.d. 11.02-A-V-1. Stat. 018 (Semole, semolini di granturco, non destinati all'industria della birra), colonna 6ª, rigo 1°, prelievo da Paesi terzi dal 15 aprile 1970 al 16 aprile 1970, leggere « 4.635,60 » anzichè « 4.635.60 »;

pag. 4316, v.d. 11.02-E-IV. Stat. 148 (Fiocchi di avena), penultima colonna, rigo 13°, prelievo da SAMA e PTOM dal 15 aprile 1970 al 16 aprile 1970, leggere « 5.545,00 » anzichè « 5.545,50 »;

pag. 4316, v.d. 11.06-B-I. Stat. 07 (Farine e semolini di sago, ecc. altri, non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola), colonna 6ª, penultimo rigo, prelievo da Paesi terzi dal 15 aprile 1970 al 16 aprile 1970, leggere « 4.929,35 » anzichè « 4.929,53 »;

pag. 4317. v.d. 11.07-A-II-a. Stat. 11 (Malto, non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina) penultima colonna, rigo 3°, prelievo da SAMA e PTOM dal 15 aprile 1970 al 16 aprile 1970, leggere « 5.650,60 » anzichè « 5.650,50 ».

II. Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 23 luglio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 4911, v.d. 11.09-B stat. 08, colonna denominazione delle merci, leggere « B. torrefatti » anzichè « B. torefatti »;

pag. 4912, v.d. 23.02, colonna denominazione delle merci, leggere « Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: » anzichè « Crusche, stacciature ed altri residui residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: »;

pag. 4912, v.d. 23.02 stat. 07 ultima colonna, terzultimo rigo, prelievo da SAMA e PTOM dal 29 maggio 1970 al 31 maggio 1970, leggere « 3.086,85 » anzichè « 3.076,85 »;

pag. 4913, avvertenze, punto II, ultimo comma, leggere il comma come segue: « pag. 2961, v.d. 11.07-A-I-a stat. 01 (Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma di farina), colonne 9ª e 10ª, rigo 1°, prelievi dal 1° giugno al 12 giugno 1969 e dal 13 giugno 1969 al 19 giugno 1969, leggere 6.522,50 anzichè 6.525,50 ».

III. Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1970 al 30 giugno 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 settembre 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 5851, v.d. 11.09-B stat. 08 (Glutine e farina di glutine, torrefatti) 5ª colonna, ultimo rigo, prelievo da Paesi terzi dal 2 giugno 1970 al 22 giugno 1970, leggere « 13.112,50 » anzichè « 3.112,50 »;

pag. 5852, v.d. 23.02-A-II-a stat. 11 (Crusche, stacciature, ecc. di altri cereali) colonna 7ª, penultimo rigo, prelievo da SAMA e PTOM del 1° giugno 1970, leggere « 723,10 » anzichè « 732,10 ».

(9773)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 207 Riposi militari, foglio n. 168, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 luglio 1968 dal maresciallo maggiore in congedo Gentile Giuseppe, classe 1901, avverso il silenzio-rigetto da parte del Ministro per le finanze di aderire alla richiesta di formare nei suoi confronti il decreto di cessazione dal servizio per limiti di età, avvenuto il 30 marzo 1956.

(10295)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Approvazione del piano di zona del comune di Serrungarina

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le Marche in data 14 ottobre 1970, n. 803, è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Serrungarina (Pesaro) ai sensi e per gli effetti della legge 10 settembre 1962, n. 167.

(10239)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagne di commercializzazione 1969-70 e 1970-71.

Dal 20 luglio 1970 al 26 luglio 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,070, per girasole U.C. 4,775;

Dal 27 luglio 1970 al 2 agosto 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,270, per girasole U.C. 4,775;

Dal 3 agosto 1970 al 9 agosto 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,570, per girasole U.C. 4,775;

Dal 10 agosto 1970 al 16 agosto 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,820, per girasole U.C. 5,271;

Dal 17 agosto 1970 al 23 agosto 1970, per colza e ravizzone U.C. 7,170, per girasole U.C. 6,390;

Dal 24 agosto 1970 al 30 agosto 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,570, per girasole U.C. 6,241;

Dal 31 agosto 1970 al 31 agosto 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,870, per girasole U.C. 7,045;

N. B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(10300)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 23 febbraio 1965 con il quale il cav. rag. Giovanni Aymo fu confermato presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo);

Visto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1965 con il quale il dott. rag. prof. Giuseppe Lingua fu nominato vice presidente del predetto monte;

Considerato che i suindicati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. rag. prof. Giuseppe Lingua ed il sig. Giovanni Garro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

Il Governatore: CARLI

(9891)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Concorso per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola elementare in salita Gesù e Maria in Genova.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata all'abbellimento della scuola elementare in salita Gesù e Maria in Genova.

Art. 2.

L'opera artistica da eseguire consiste nell'esecuzione di due figurazioni allegoriche a tutto tondo in pietra di Finale rosata, rappresentanti cose e persone attinenti alla denominazione della scuola ed alle principali attività didattiche (insegnamento della scrittura, del canto, del disegno, ecc.). Le figurazioni avranno un'altezza di m. 3 (metri tre) e prenderanno posto nell'atrio principale dell'edificio scolastico sopradetto.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare un bozzetto in gesso del rapporto 1:4 dell'opera scultorea ed un particolare, pure in gesso, delle dimensioni di m. 0,50 x 0,50 riproducente, al vero, un elemento dell'opera stessa.

Il tema da svolgere per l'opera artistica è quello citato nell'art. 2.

Art. 4.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che quella di essere in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 5.

Gli elaborati di cui all'art. 3 dovranno presentare la seguente intestazione:

« Concorso dei bozzetti dell'opera artistica destinata allo abbellimento della scuola elementare in salita Gesù e Maria in Genova ».

Gli elaborati dovranno essere firmati e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, di tutte le condizioni contenute nella lettera d'impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10 e che tali condizioni vengono accettate pienamente.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di avere preso cognizioni in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il compenso per l'esecuzione dell'opera stessa, indicato all'art. 8, viene considerato a tutti gli effetti rimunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare i bozzetti dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, Genova, viale Brigate Partigiane, 2, entro e non oltre le ore dodici del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Trascorso tale termine il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati dalla commissione formata secondo le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 8.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita della opera.

L'artista, o gli artisti, presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento delle opere artistiche che dovranno essere eseguite con il prezzo a corpo di L. 3.000.000 (lire tremilioni) e con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 10.

Detto compenso a corpo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, a insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I bozzetti, i relativi particolari in grandezza del vero della opera artistica non vincitori rimarranno di proprietà dei relativi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori, i particolari in grandezza dal vero dell'opera artistica rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera artistica in base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesta o al provveditorato regionale alle opere pubbliche o all'ufficio del genio civile di Genova, viale Brigate Partigiane, 2, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detti uffici invieranno, a mezzo di raccomandata, lo schema di cui sopra, ma non risponderanno di eventuali ritardi o disguidi.

Presso gli stessi uffici potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 15 settembre 1970

p. *Il provveditore*: PERINI

Opere artistiche nella scuola elementare in salita Gesù e Maria, Genova

LETTERA D'IMPEGNO

I . sottoscritt . . . . vincitor . del concorso nazionale per i bozzetti dell'opera artistica da eseguirsi nell'atrio principale della scuola in oggetto accetta eseguire l'opera richiesta alle seguenti condizioni:

1) fornitura e posa in opera di due figurazioni allegoriche a tutto tondo in pietra di Finale rosata, rappresentanti cose e persone attinenti alla denominazione della scuola ed alle principali attività didattiche (insegnamento della scrittura, del canto, del disegno, ecc.). Le figurazioni avranno un'altezza di m. 3 (metri tre) e prenderanno posto nell'atrio principale dell'edificio scolastico sopradetto;

2) restituzione al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, Genova, dei bozzetti, in gesso, della figurazione sul rapporto 1:4, del particolare, al vero, delle dimensioni di mt. 0,50 x 0,50 riproducente un elemento dell'opera stessa, presentati al concorso e ceduti temporaneamente all'artista vincitore, per la traduzione in sito dell'opera.

Per l'opera artistica in argomento il sottoscritto accetta lo importo a corpo di L. 3.000.000 (lire tremilioni).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere o magistero per dare finita l'opera artistica nello atrio della scuola, compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti (scale, rivestimenti, pavimenti ecc.).

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi dodici continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione sarà di L. 3000 (lire tremila).

Il sottoscritt accett . inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

all'atto della firma della lettera d'impegno L. 500.000 (lire cinquecentomila);

alla fornitura specificata al precedente punto 1) lire 2.000.000 (lire duemilioni);

alla restituzione dei bozzetti di cui al punto 2) L. 500.000 (lire cinquecentomila).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale e 48 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il 1° trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

La presente lettera di impegno, riferendosi alla esecuzione di opere d'arte, frutto d'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno (carte bollate, IGE, tasse, bolli, registrazione fiscale, viaggi, ecc.) saranno a carico de . . sottoscritt ..

Genova, addì 15 settembre 1970

L'artista

(10534)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, si svolgeranno in Firenze presso l'intendenza di finanza sita in via Pratello n. 1 nei giorni 19 e 20 novembre 1970 con inizio alle ore 8.

(10657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di tornitore di metallo di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per titoli ad un posto di tornitore in metallo di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di tornitore di metallo di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Rotondi prof. Pasquale, direttore dell'Istituto centrale del restauro di Roma.

Membri:

Triches dott. Guglielmo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Piccione dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Emanuele dott.ssa Clara, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Santini dott. Manlio, fisico presso l'Istituto centrale del restauro di Roma.

Membro aggiunto:

Denza prof. Luciano, insegnante d'arte applicata (arte dei metalli) presso l'Istituto d'arte di Roma.

Il sig. Gaspare Bentivegna segretario nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 150.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 147

(10200)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di restauratore (settore strumenti musicali a tastiera) di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per titoli ad un posto di restauratore (settore strumenti musicali a tastiera) di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di restauratore (settore strumenti musicali a tastiera) di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Verdeschi dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Piccione dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Cametti dott.ssa Marilisa nata Cardone, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Cervelli dott.ssa Luisa, titolare della cattedra di bibliotecaria nel conservatorio di musica di Bologna.

La dott.ssa Anna Maria Montrone nata Mancino, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile lire 100.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1970
Registro n. 89, foglio n. 154

(10199)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia della Università di Catania.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Catania si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Catania, con inizio il giorno 17 novembre 1970, alle ore 9.

(10789)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaggeri dott. Ernesto	punti	88,50	su 132
2. Gracili dott. Rino	»	83,13	»
3. Caimmi dott. Luigi	»	82,75	»
4. Pedrola dott. Franco	»	82,59	»
5. Righi dott. Giovanni	»	81,36	»
6. Coiro dott. Giovanni	»	79,22	»
7. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
8. Ferri dott. Pasquale	»	77 —	»
9. Campanella dott. Giovanni	»	75,25	»
10. Fornaciari dott. Raul	»	73,68	»
11. Procaccini dott. Domenico	»	71,81	»
12. Luciani dott. Antonio	»	71,75	»
13. Giannetti dott. Giunio	»	71,50	»
14. Palatiello dott. Vincenzo	»	71,36	»
15. Montefusco dott. Gerardo	»	70 —	»
16 Simeone dott. Mariangelo	punti	69,72	su 132
17. Cassetti dott. Luigi	»	68,47	»
18. Tollis dott. Aldo	»	66,86	»
19. Ciliberto dott. Luigi	»	66,50	»
20. Tarantino dott. Vittorio	»	65,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10346)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova, fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1970, n. 17441, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Lazzaro dott. Pasquale, direttore centrale 1ª classe.

Membri:

De Dominicis dott. Mario, ispettore capo superiore;
Palmiotti dott. Luciano, ispettore capo superiore;
Gera prof. Giovanni, docente universitario;
Piscione prof. Piergiovanni, docente universitario.

Segretario:

Pedicini dott. Pietro Paolo, ispettore principale.

Roma, addì 8 ottobre 1970

Il direttore generale: FIENGA

(10302)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cento posti di segretario tecnico in prova, fra geometri e periti industriali (specializzazione « edili »).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1970, n. 19696, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1970, registro numero 55 bilancio Trasporti, foglio n. 85, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cento posti di segretario tecnico in prova, fra geometri e periti industriali (specializzazione « edili »);

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Orcorte dott. ing. Angelo Giuseppe, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Zappulla dott. ing. Francesco, ispettore capo superiore;
Zaccaria dott. ing. Mario, ispettore capo superiore;
D'Alessandro prof. ing. Pietro, insegnante di istituto tecnico;
Lezzi prof. Luigi, insegnante di istituto tecnico.

Segretario:

Roscetti dott. Giuliano, ispettore principale.

Roma, addì 8 ottobre 1970

Il direttore generale: FIENGA

(10304)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 152° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1970 con il quale è stato indetto il concorso per esami, per l'ammissione di allievi al 152° corso dell'Accademia militare in Modena, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1970, registro n. 11 Difesa, foglio n. 378;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennato 1956, n. 5 modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 152° corso dell'Accademia militare in Modena, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1970 è costituita come appresso:

Giannangeli Lelio, generale di brigata s.p.e., presidente;
Aragno Alberto, ten. col. S.A. s.p.e., membro;
Ognibene Giorgio, prof. di ruolo, membro per l'italiano;
Giordani Erio, prof. di ruolo, membro per la geometria e la trigonometria;
Bertolini Dino, prof. di ruolo, membro per l'algebra;
Lorenzetti Erasmo, ten. f. s.p.e. (RN), segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 194

(10554)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 1970, alle ore otto.

(10348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti 18 luglio 1968 e 18 settembre 1968, rispettivamente n. 4992 e n. 6242, con i quali fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 aprile 1968;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 16 dicembre 1969, n. 6092 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1970;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 aprile 1968:

1. Janni Mercurio Alfredo	punti	65,632
2. Stasi Francesco	»	61,664
3. Romagno Antonio	»	60,839
4. Perrone Maria Angiolina	»	56,554
5. Occhiuzzi Aldo	»	56,450
6. Ruperti Giovanni	»	55,742
7. Silvagni Antonio	»	55,494
8. Veneruso Vincenzo	»	54,419
9. Martucci Antonio	»	54,250
10. Reitano Marco	»	53,584
11. Summaria Enrico	»	51,562
12. Guido Pietro	»	50,250
13. Manfredi Raffaele	»	50,100
14. Rossi Giuseppe	»	49,064
15. Tarsia Attilio	»	46,950
16. Brunetti Antonio	»	45,375
17. Ciccopiedi Francesco	»	44,950
18. Chiappetta Carmine	»	44,450
19. Julia Pasquale	»	44,000
20. Tricarico Ferruccio	»	43,800

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 14 ottobre 1970

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6361 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 aprile 1968;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Janni Mercurio Alfredo: Cosenza, 5ª condotta;
2) Stasi Francesco: Dipignano;
3) Romagno Antonio: Fuscaldo, 2ª condotta;
4) Perrone M. Angiolina: Aieta;
5) Occhiuzzi Aldo: Sangineto;
6) Veneruso Vincenzo: S. Donato Ninea, 1ª condotta;

7) Martucci Antonio: S. Donato Ninea, 2ª condotta;
8) Summaria Enrico: Cleto, 2ª condotta;
9) Guido Pietro: Carpanzano;
10) Manfredi Raffaele: Pietrapaola;
11) Rossi Giuseppe: Cerzeto, 1ª condotta;
12) Tarsia Attilio: S. Martino di Finita, 2ª condotta.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio sanitario provinciale e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 14 ottobre 1970

Il medico provinciale: DE PRISCO

(10579)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5832 dell'8 ottobre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con propri decreti n. 2471 del 12 agosto 1970 e 22 settembre 1970;

Visto il decreto n. 8914 dell'8 aprile 1970 relativo all'ammissione dei concorrenti;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ripoli Renzo	punti	66,306	su 120
2. Gambino Francesco	»	58,707	»
3. Bertuzzo Corrado	»	56,436	»
4. Alibrandi Giuseppe	»	55,575	»
5. Curtarello Luigi	»	55,135	»
6. Tirindelli Roberto .	»	54,603	»
7. Sorio Angiolina	»	54,007	»
8. Scarpa Guido	»	53,400	»
9. Arena Giacomo	»	53,121	»
10. Moretti Vittorio	»	50,731	»
11. Boatto Luigi	»	49,975	»
12. Cerati Ezio	»	49,328	»
13. Vazzoler Fioravante	»	49,247	»
14. Mignola Agnello	»	48,606	»
15. Gagliano Pasquale .	»	48,101	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Venezia, addì 6 ottobre 1970

Il medico provinciale: BAGNATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3412 del 6 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ripoli Renzo: Quarto d'Altino;
2) Gambino Francesco: S. Stino di Livenza;
3) Bertuzzo Corrado: Fossalta di Piave;
4) Alibrandi Giuseppe: Teglio Veneto;
5) Curtarello Luigi: Chioggia (6ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Venezia, addì 6 ottobre 1970

Il medico provinciale: BAGNATO

(10306)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1970, n. **31**.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1963 e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1970, n. **32**.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1964 e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *settembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1970, n. **33**.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1965 e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *settembre* 1970)

(9466)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.